



COPIA

# CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

## SETTORE 1° - SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA

Responsabile del Settore: *Dott.ssa Carmela Cericola*

DETERMINAZIONE N° 40 /S DEL 27/03/2020

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N° 202

**OGGETTO:**

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

## Il Responsabile del Settore I

Nominata con decreto sindacale n. 28 dell'11/07/2019 adotta la seguente determinazione:

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 in cui è previsto, il ricorso anche ad eventuali assunzioni flessibili di n. 4 Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato cat. C;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

**CONSIDERATO** che a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale con i su richiamati atti del Governo centrale sono state introdotte misure restrittive alla libera circolazione delle persone che richiedono un'intensa attività di controllo, anche da parte degli agenti di polizia locale, finalizzata a limitare le inosservanze e sanzionare gli illeciti;

**RICHIAMATA** la nota dell'11/03/2020 a firma del Sindaco con cui si richiede per far fronte alle suindicate esigenze eccezionali come sopra rappresentate, di provvedere all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 agente di polizia locale con decorrenza immediata, per la durata di mesi uno, prorogabile mensilmente, tenuto conto delle esigenze contingenti da soddisfare che si rileveranno ad ogni scadenza;

**RITENUTO** di dover provvedere all'assunzione come da richiesta;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 99 del 15/06/2016 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di Istruttori di vigilanza Categoria C – Posizione Economica C1;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 362 della Legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021” che disponendo in merito alla validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 fissa al 30 settembre 2020 la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone:
  - *comma 1 “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 comma”*
  - *comma 2 “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro*

*a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'[articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”.*

§ l'art. 4, comma 1, lett. a-bis) D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/2013 ovvero che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

§ la Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 secondo la quale :” *pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento degli idonei”* ritenuto consentito nei soli limiti dei posti messi a concorso che restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori;

**VISTO** l'art. 1, cc. 362 e ss, L. 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede:

*362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:*

*(...)*

*b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;*

*c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;*

*d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;*

*e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;*

*f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;*

*g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. (...)*

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda le limitazioni all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le assunzioni ex art. 90, D.Lgs. n. 267/2000, di cui all'art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010, il limite attuale per i comuni in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui al co. 557, L. n. 296/2006, è costituito dalla spesa sostenuta

per le stesse finalità nell'anno 2009;

**RICHIAMATA**, altresì, la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare i commi 557 e ss. dell'articolo unico della L. 296/2006 ( finanziaria 2007) così come modificati o introdotti, da ultimo, dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114:

**557.** Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) ( abrogato) dall'art. 16 comma 1 D.L. 24/06/2016, n. 113 Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

**557-bis.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

**557-ter.** In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*articolo 76, comma 4, prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché è fatto divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*);

**557-quater.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vale a dire il triennio 2011-2013 vd delibera della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie n. 27/SEZAUT/2015);

**DATO ATTO** al fine di dar riscontro alle prescrizioni di cui all'art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010 che:

- per quanto sopra precisato, la spesa sostenuta per le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile nel corso dell'anno 2009, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, è pari ad € **90.814,00**, somma interamente disponibile per il Comune di Fossacesia sia perché le assunzioni programmate sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, come richiesto dalla richiamata norma, sia perché il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni
- le assunzioni di cui al presente provvedimento comportano una spesa presunta massima di € 26.000,00 stimata necessaria per le assunzioni di n. 1 agenti dal 30/03/2020 fino al termine massimo del 30/09/2020 e per l'assunzione a far data dal 01/01/2020 30/04/2020 di n.1 operaio mediante ricorso al contratto di somministrazione;

**DATO ATTO** altresì al fine di dar riscontro alle prescrizioni di cui dell'articolo unico della L. 296/2006 ( finanziaria 2007) così come modificati o introdotti, da ultimo, dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che:

- il valore delle spese di personale degli anni 2011, 2012 e 2013 – dati a consuntivo, dedotti dai rendiconti dei rispettivi esercizi finanziari approvati, rideterminato ex art.1 – in specie comma 557 quater - della legge finanziaria 2007, n.296/2006 e ss.mm.ii., ammonta a € 2.744.612,00 costituiti da: € 963.709,00 ANNO 2011 + €888.353,00 ANNO 2012 + €892.550,00 –ANNO 2013-- conseguentemente, il valore medio del triennio precedente all'anno 2014 della spesa di personale del Comune di Fossacesia risulta pari a €914.870,67;
- la spesa di personale degli anni 2020, 2021 e 2022 è contenuta, nel bilancio finanziario 2020/2022 nel sopra riportato limite di spesa del valore medio del triennio 2011/2013 ed è stata contenuta in tale tetto nell'anno 2019;
- è stato rispettato nell'anno 2019 il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come da certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2019) inoltrata alla RGS;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 81/2015 che stabilisce che il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il nuovo CCNL siglato in data 21 maggio 2018 con decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla stipulazione che, all'art. 50 comma 4 dispone:” 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono (...):

*e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;*

**RICHIAMATO** altresì per completezza normativa l'articolo 17, comma 1-bis, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ai sensi del quale «per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**DATO ATTO** che sussistono per questo Ente tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia di assunzioni che, oltre a quelle sopra meglio precisate, sono riepilogate nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 163/2019 già richiamata e a cui si rinvia;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'assunzione di n. 1 agente di polizia municipale come di seguito meglio individuato, attingendo, secondo l'ordine di merito e la disponibilità all'assunzione prestata dai vincitori e quindi dagli idonei, dalla graduatoria finale del concorso pubblico, indetto con determinazione n. 44/S del 14/03/2016, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 4 agenti di polizia locale - Categoria C - Posizione Economica C1, approvata con determinazione n. 99 del 15/06/2016:

- Sig. **DI GIROLAMO Mirko** nato a Ortona (CH) il 12/03/1988 residente a Poggiofiorito Via Tommaso Di Martino 5, a far data dal 30/03/2020 al 30/04/2020 termine quest'ultimo prorogabile mensilmente fino al 30/09/2020 tenuto conto delle esigenze contingenti da soddisfare che si rileveranno ad ogni scadenza;

**DATO ATTO** che, ai fini del rispetto delle prescrizioni poste dal D. Lgs. 81/2015 artt. 19 e 20 in tema di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, il Sig. Mirko Di Girolamo ha sottoscritto un contratto di lavoro con il Comune di Fossacesia *di pari livello e categoria legale* dal 01/05/2019 al 30/09/2019 per una durata complessiva di mesi cinque;

**DATO ATTO** che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.

**VISTE:**

## **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 in data 30 dicembre 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 30 dicembre 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020, relativamente all'assegnazione delle risorse rimandando successivamente l'assegnazione degli obiettivi, delle risorse umane e strumenti;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 218 del 24/12/2015 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali;

**DATO ATTO** del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

- A. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con la qualifica di Istruttore di Vigilanza–Agente di P.M.” cat. C il Sig.:
  - a. **DI GIROLAMO Mirko** nato a Ortona (CH) il 12/03/1988 residente a Poggiofiorito Via Tommaso Di Martino 5, a far data 30/03/2020 al 30/04/2020, termine quest'ultimo prorogabile mensilmente fino al termine massimo di validità della graduatoria vigente fissato al 30/09/2020, in ragione delle esigenze contingenti da soddisfare che si rileveranno ad ogni scadenza;
- C. di dare atto che per l'assunzione si attinge, secondo l'ordine di merito e la disponibilità all'assunzione prestata dai vincitori e quindi dagli idonei, dalla graduatoria del concorso pubblico, indetto con determinazione n. 44/S del 14/03/2016, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 4 agenti di polizia locale - Categoria C - Posizione Economica C1 e approvata con determinazione n. 99 del 15/06/2016;
- D. di dare atto che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dall'interessato/a, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è quello del Comparto “Regioni e A.A.LL.”;
- E. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Finanza e contabilità per l'assunzione dell'impegno di spesa per le relative competenze economiche e per gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro sugli appositi interventi del bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
- F. di provvedere alla pubblicazione del presente atto in apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- G. di provvedere a comunicare le predette assunzioni al competente Centro per l'Impiego mediante invio telematico;
- H. G. di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Cericola.

Il Responsabile del Settore I

Dott.ssa Carmela Cericola



**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia, 27/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

CERICOLA CARMELA

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Fossacesia, 30/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO**

DI GIUSEPPE MARIAROSA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 30/03/2020

**Il Responsabile della Pubblicazione**

BLANDINI GIACOMO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Fossacesia . La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.